

Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2018

(Ricognizione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 26, comma 11, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali dovevano avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

In conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
- la definizione delle responsabilità (art. 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D. Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (artt. 27 e 28).

Il 26 giugno 2017, in Gazzetta Ufficiale n. 147, è stato pubblicato il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Tra le novità introdotte è stata prevista, tra l'altro:

- la proroga al 30 settembre 2017 del termine di ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute;
- l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, da effettuare annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31/12/2017 (revisione ordinaria)

2. Piano operativo, revisione straordinaria e revisione ordinaria

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Inoltre lo stesso comma 612 prevede che i predetti organi entro il 31 marzo 2016 predispongano una relazione sui risultati conseguiti.

La relazione, come già il piano, è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

L'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con provvedimento motivato la **ricognizione straordinaria** di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1,2 e 3, ovvero non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

Tale provvedimento ricognitivo, da adottare entro il 30 settembre 2017, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini previsti.

Il piano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/09/2017, è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, inserito nell'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione, come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

A partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017, l'Ente provvede annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette. La **revisione ordinaria** al 31/12/2017 è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20/06/2018 e successivamente trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Con questo documento ci accingiamo ad effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018. Per completezza di informazioni descriveremo anche le altre partecipazioni non societarie, che non formano oggetto di revisione ordinaria.

3. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conservava espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, recante il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

Le condizioni di mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3, comma 27, della legge 244/2007 (finanziaria 2008), la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2 prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma tra PP.AA. e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del D. Lgs. 50/2016 c.d. nuovo codice appalti);
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale;
 - d. autoproduzione di bene e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
 - e. servizi di committenza (art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016);
2. **oneri di motivazione analitica** previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed altre attività ammesse (succitato art. 4) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica (comma 2) ed è inviata, per fini conoscitivi, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Antitrust (comma 3), che può esercitare il propri poteri di legge;
3. **insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, ovvero:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (il decreto correttivo D. Lgs. 16 giugno, n. 100 ha previsto che il primo triennio utile sia il triennio 2017-2019);
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Cusano Milanino partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Cap Holding S.p.A.
2. Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. in liquidazione

Le partecipazioni societarie di cui sopra formano oggetto del Piano di razionalizzazione pubblicato nel mese di marzo 2015, aggiornato nei mese di marzo 2016, di settembre 2017, di giugno 2018 e della presente relazione.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Cusano Milanino partecipa:

- all'Azienda Speciale Farmacia Comunale con una quota del 100%;
- all'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Bibliotecario Nord Ovest" con una quota del 2,63%;
- all'Ente Parco Nord con una quota del 1,40%;

- all'Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale" con una quota del 13,93%;
- al Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi con una quota del 6,80%.

Le suddette partecipazioni non sono oggetto del Piano di razionalizzazione pubblicato nel mese di marzo 2015, aggiornato nei mesi di marzo 2016, di settembre 2017, di giugno 2018 né della presente relazione.

III – Relazione sull'attuazione del Piano operativo di razionalizzazione

1. CAP Holding S.p.A.

La società è stata costituita nel maggio del 2000 come società interamente pubblica i cui azionisti sono gli enti locali (Comuni e Province).

La Società CAP Holding S.p.A., è partecipata dal Comune di Cusano Milanino con una quota del 1,2220%.

La Società, in qualità di soggetto gestore unitario è affidatario del servizio idrico integrato per la Provincia di Milano fino alla data del 31/12/2033, in virtù della Convenzione sottoscritta con l'ufficio d'Ambito della Provincia di Milano a cui il Comune di Cusano Milanino partecipa (ATO).

L'Amministrazione, in sede di Piano di razionalizzazione 2015, ha ritenuto di dovere mantenere la partecipazione in CAP Holding S.p.A., in quanto la Società opera nell'ambito dei servizi pubblici locali e svolge attività rivolte alla produzione di servizi pubblici rientranti nell'ambito delle competenze del Comune e necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3, co.27, L.244/2007).

Il Gruppo CAP holding S.p.A. inoltre detiene partecipazioni in altre società, le quali sono di conseguenza possedute indirettamente dagli Enti Soci di CAP Holding S.p.A. e per le quali il Comitato di Indirizzo Strategico ha espresso il proprio parere favorevole vincolante in merito alle azioni di razionalizzazione, approvate dal C.d.A. della Società in oggetto nella seduta del 10/02/2015.

L'amministrazione Comunale, in considerazione dell'esiguità della quota di partecipazione, ritiene di fare proprie le considerazioni espresse dal Comitato di Indirizzo, con riserva di sottoporre al Consiglio Comunale eventuali decisioni di competenza.

Le azioni intraprese dal Gruppo CAP, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Indirizzo Strategico non hanno comportato proposta di decisioni di competenza consiliare.

2. Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. in liquidazione

La Società “Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A.” (dapprima costituita in Consorzio con decreto prefettizio n. 685 Div. 4° del 24/04/1974 e successivamente trasformata in Società per Azioni in data 24/07/2001 con atto a rogito del notaio dott. Pietro Fabiano rep. 17699/5.552) venne istituita per la gestione del servizio di trasporto pubblico (art. 3 dell’atto costitutivo).

Il Comune di Cusano Milanino partecipa con una quota del 4,16%.

Nel 2010 i soci hanno istituito un tavolo di coordinamento sia tecnico che politico da cui è emersa la volontà di porre in liquidazione e sciogliere il Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A., a seguito del quale con atto di Consiglio Comunale n. 50 del 8/07/2010 è stata approvata l’attuazione della procedura volontaria di scioglimento e di liquidazione del C.T.P. S.p.A.

Il processo di dismissione della partecipazione, che risultava già avviato in sede di Piano di razionalizzazione 2015, non risulta ancora concluso, essendo ancora pendenti 2 delle 12 cause pendenti all’inizio della liquidazione.

Con nota prot. n. 1528 del 18/01/2018 il liquidatore ha presentato una relazione sulla possibilità e relative conseguenze della trasformazione del CTP SPA in altra forma giuridica (SRL). Nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio consuntivo 2018, il liquidatore conclude che la riduzione dei costi a seguito della trasformazione non sarebbe significativa.

Cusano Milanino, lì 17/06/2019

IL SINDACO
Dott.ssa Valeria Lesma